# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

# 2ª COMMISSIONE

**(Giustizia e autorizzazioni a procedere)**

## MERCOLEDÌ 5 APRILE 1967

*(44ª seduta, in sede deliberante)*

**Presidenza del Presidente FENOALTEA**

### INDICE

**DISEGNO DI LEGGE**


« Estensione delle disposizioni di cui alla legge 18 dicembre 1964, n. 1405, agli scrutini indetti per l'anno 1964 » **(1740)** (*D'iniziativa del deputato Valiante*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione ed approvazione):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 497, 499
KUNTZE . . . . . 499
MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia* . . . . . 498, 499
NICOLETTI . . . . . 499
POËT, *relatore* . . . . . 498, 499


*La seduta è aperta alle ore 12,15.*

*Sono presenti i senatori: Angelini, Berlingieri, Caroli, Fenoaltea, Gramegna, Gullo, Kuntze, Mongelli, Monni, Morvidi, Nicoletti, Pace, Pafundi, Pinna, Poët, Rendina, Sailis, Sand e Venturi.*

*Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Misasi.*

BERLINGIERI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

**Discussione e approvazione del disegno di legge, d'iniziativa del deputato Valiante: « Estensione delle disposizioni di cui alla legge 18 dicembre 1964, n. 1405, agli scrutini indetti per l'anno 1964 » (1740) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, d'iniziativa del deputato Valiante: « Estensione delle disposizioni di cui alla legge 18 dicembre 1964, n. 1405, agli scrutini indetti per l'anno 1964 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale sul disegno di legge, di cui do lettura:

*Articolo unico.*

Le disposizioni della legge 18 dicembre 1964, n. 1405, si applicano anche agli scrutini indetti per l'anno 1964.

P O È T , *relatore.* Onorevoli colleghi, la legge 18 dicembre 1964, n. 1405, richiamata nell'articolo unico del disegno di legge in esame, si compone anch'essa di un solo articolo, che recita:

« Le Commissioni di scrutinio per le promozioni in Corte d'appello ed in Corte di cassazione, ove rilevino che i candidati agli scrutini ordinari indetti per gli anni 1962-1963 non si sono attenuti, nell'indicazione dei lavori giudiziari, all'osservanza delle norme di cui agli articoli 15 e 29 della legge 4 gennaio 1963, n. 1, ne danno notizia al Consiglio superiore della magistratura.

« Il Consiglio superiore comunica la riscontrata irregolarità al candidato, il quale, nel termine perentorio di trenta giorni, deve provvedere alle necessarie rettifiche, uniformandosi alle disposizioni di legge ».

La proposta di legge in esame si propone di estendere le disposizioni di cui alla citata legge 18 dicembre 1964, n. 1405, anche agli scrutini indetti per l'anno 1964.

Devo preliminarmente osservare che, prima dell'entrata in vigore della legge 4 gennaio 1963, n. 1, la interpretazione ufficiale e la prassi affermarono costantemente, in materia di scrutini ordinari per la promozione a magistrato di appello, il principio dell'ammissibilità dei lavori giudiziari, che fossero deliberati ovvero pubblicati nei trimestri sorteggiati.

Tale interpretazione, che traeva fondamento dalla locuzione « redazione di lavori giudiziari » (articoli 158, secondo capoverso, 163, 164 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12), significativamente diversa da quella del « deposito » della sentenza, era sorretta, oltre che dalla *ratio legis,* dai principi, cui si informa il vigente Codice di rito, secondo il quale la formazione della *ratio decidendi,* la decisione, la redazione e la sottoscrizione del dispositivo avvengono proprio nel momento della « deliberazione » (articolo 276 del Codice di procedura civile). Sin da questo momento, infatti, il provvedimento giudiziario ha la sua esistenza anche documentale (articolo 132, numero quinto, del Codice di procedura civile).

La legge 4 gennaio 1963, n. 1, non introdusse alcuna innovazione in punto di determinazione di lavori giudiziari. Anzi, ribadendo le locuzioni « redazione » e « lavori giudiziari » (articoli 15 e 29), sembrò aver confermato l'interpretazione e la prassi precedente.

Senonchè, nello scrutinio del 1963 si verificarono divergenti interpretazioni delle nuove norme e la Commissione di scrutinio propose l'esclusione di taluni magistrati, ritenendo che il principio del riferimento alternativo alle due date (di deliberazione e di pubblicazione) non potesse trovare applicazione per il più recente dei tre trimestri sorteggiati, per il quale, invece, sarebbe stato valido il principio della rilevanza esclusiva della data di pubblicazione.

Le incertezze interpretative insorte provocarono così un primo intervento legislativo, che si realizzò con la legge 18 dicembre 1964, n. 1405, sopracitata, relativamente agli scrutini indetti per gli anni 1962-1963.

E però la mancanza di norme di legge e regolamentari fu causa del ripetersi della situazione di incertezza del diritto, sicchè la Commissione di giustizia della Camera, in sede deliberante, con provvedimento 17 giugno 1966, estese la sanatoria anche allo scrutinio indetto per l'anno 1964, approvando il progetto di legge in esame d'iniziativa del deputato Valiante.

Siamo ora chiamati ad esprimere il nostro giudizio sul disegno di legge stesso. Il vostro relatore esprime il suo orientamento favorevole all'approvazione del medesimo per ragioni di equità, essendo evidente che i magistrati partecipanti allo scrutinio del 1964, da una parte non potevano essere edotti dell'intervento legislativo di cui alla legge n. 1405 del 18 dicembre 1964, e, dall'altra, erano ignari dei provvedimenti di esclusione adottati dal Consiglio superiore della magistratura per gli scrutini precedenti.

M I S A S I , *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Il Governo ha già manifestato alla Camera alcune perplessità sul provedimento, nel senso che esso tende a sanare determite situazioni, ma crea poi delle sperequazioni rispetto al futuro.

Però, ribadite queste perplessità, che *ictu oculi* balzano all'attenzione dei Commissari,

il Governo si rimette alla decisione della Commissione.

N I C O L E T T I . Vorrei proporre un emendamento all'articolo unico; cioè di aggiungere, dopo le parole « per l'anno 1964 », le altre « e per l'anno 1965 ».

K U N T Z E . L'emendamento proposto dal senatore Nicoletti si giustificherebbe evidentemente con il fatto di non creare una situazione di sperequazione nei confronti di quei magistrati che hanno concorso agli scrutini del 1965.

Ma se non ha potuto verificarsi per il 1965 ciò che si è verificato per il 1964, essendo già praticamente acquisiti dalle Commissioni i nuovi criteri, concretizzati nell'articolo unico del quale ha dato lettura il nostro relatore, credo che l'emendamento proposto sarebbe inutile.

Se il Governo potesse illuminarci in proposito, noi decideremmo con maggiore cognizione di causa.

M I S A S I , *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Desidero far presente alla Commissione che la legge 18 dicembre 1964, n. 1405, consentì ai magistrati partecipanti agli scrutini ordinari indetti nell'anno 1963, i quali, interpretando erroneamente le disposizioni della legge 4 gennaio 1963, n. 1, erano incorsi in errori nella indicazione dei titoli giudiziari, di provvedere, su invito del Consiglio superiore della magistratura, alle necessarie rettifiche. L'emanazione del suddetto provvedimento apparve giustificata dal fatto che gli scrutini cui esso si riferiva erano i primi indetti ai sensi della nuova legge sulle promozioni, la quale, in materia di scrutini, aveva profondamente riformato la precedente disciplina, dando luogo a rilevanti difficoltà di interpretazione, tali da rendere scusabili gli errori nei quali erano incorsi numerosi magistrati partecipanti agli scrutini.

Analoghe considerazioni in un certo senso — in un senso certamente molto minore — possono peraltro valere a giustificare l'estensione delle disposizioni della legge 18 dicembre 1964, n. 1405, agli scrutini indetti nell'anni 1964. Infatti, anche se gli errori nei quali sono incorsi alcuni tra i magistrati partecipanti agli scrutini indetti nel 1964 non possono considerarsi scusabili, giacchè i magistrati partecipanti a tali scrutini furono in grado di risolvere ogni eventuale dubbio sull'interpretazione delle norme relative alla indicazione dei titoli giudiziari, attenendosi alla prassi interpretativa già adottata dal Consiglio superiore e dalle Commissioni di scrutinio, ed in particolare alle circolari esplicative emanate dal Consiglio superiore nel febbraio del 1963, tuttavia si può ammettere che vi sia stato un certo sfrido. Pertanto, nonostante le perplessità suaccennate, il Governo si rimette al giudizio della Commissione per quanto si riferisce alla sanatoria per il 1964, ma non può che dichiararsi contrario — per evidenti motivi — all'emendamento proposto dal senatore Nicoletti tendente ad estenderla al 1965.

P O Ë T , *relatore.* Mi associo alle considerazioni testè fatte dall'onorevole Sottogretario di Stato e mi dichiaro pertanto anch'io contrario all'emendamento presentato dal senatore Nicoletti.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dal senatore Nicoletti, al quale si sono dichiarati contrari l'onorevole rappresentante del Governo ed il relatore.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

*La seduta termina alle ore 12,30.*

---

Dott. MARIO CARONI
Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari